



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO: ECOREK S.R.L. – CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) - CONTRADA PISTAVECCHIA – P.IVA 06256750826 - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. - IMPIANTO RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 Agosto 2019 con il quale è stato confermato all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013";
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;



- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 790 del 05/08/2005 con la quale, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n.22/97, la Ditta Nuova Medioplast Piccola Soc. Coop. a.r.l., già operativa in procedura semplificata, è stata autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di cui ai punti R13 ed R3 dell'allegato C al D. Lgs. 22/97 di rifiuti non pericolosi, da effettuarsi nell'impianto sito in Campofelice di Roccella (PA) SS 113 km 206, c/da Pistavecchia;
- VISTO il Decreto n. 109/SRB del 31/10/2007, con validità di anni 5 rinnovabili, con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, a seguito di Conferenza dei Servizi, sono state approvate ed autorizzate alcune modifiche progettuali all'impianto di cui al punto precedente;
- VISTO il Decreto n. 31/SRB del 16/02/2009 con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il Decreto n. 109/SRB del 31/10/2007 rilasciato alla Ditta Nuova Medioplast Picc. Soc. Coop. a.r.l., è stato volturato alla subentrante Società Ecologia e Ambiente S.p.A.;
- VISTO il D.D.G. n. 210 del 28/02/2011 con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006, il Decreto n.109/SRB del 31/10/2007, già intestato alla "Società Ecologia e Ambiente S.p.A." è stato volturato in favore della Ditta LVS S.r.l.;
- VISTO il D.D.S. n. 1002 del 13/06/2012 con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, il D.D.G. n. 210 del 28/02/2011 è stato integrato e modificato;
- VISTO il D.D.S. n. 2123 del 06/11/2012 del Dirigente di Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale il D.D.G. n. 210 del 28/02/2011 intestato alla Ditta LVS S.r.l. con sede legale in Piazza Stazione San Lorenzo, n.17 - Palermo ed impianto sito in Campofelice di Roccella (PA) S.S. 113 Km 206, c/da Pistavecchia, è stato rinnovato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii per dieci anni, fino al 31 ottobre 2022 ed integrato con l'operazione di recupero R12 per i rifiuti con codice CER già precedentemente autorizzati;

- VISTO il provvedimento di *Approvazione garanzie finanziarie* prot. n. 39016 del 15/09/2015 con il quale è stata approvata la polizza fideiussoria n. 1003402402 del 07/08/2015 stipulata a favore della Ditta ECOREK S.r.l. dalla HDI Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in via Abruzzi n. 10 – 00187 ROMA, con validità a partire dal 07/08/2015 e fino al 31/10/2023, per un importo massimo garantito pari ad €. 160.000,00 (Euro centosessantamila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;
- VISTO il Decreto n. 744 del 19 Maggio 2014, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato modificato ed integrato il Decreto n. 2123 del 06/11/2012 intestato alla Ditta LVS S.r.l., con sede legale in Palermo, Piazza Stazione San Lorenzo n.17 ed impianto sito in Campofelice di Roccella (PA) S.S. 113 Km 206, Contrada Pistavecchia. Con il medesimo provvedimento il punto 2 di cui all'art. 4 del D.D.G. n. 210 del 28/02/2011, come modificato dall'art. 2 del Decreto n. 1002 del 13/06/2012, è stato modificato aumentando la capacità massima di messa in riserva R13 nelle aree scoperte e la potenzialità massima annua dell'impianto;
- VISTO il Decreto n. 1190 del 30 Luglio 2015, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 2123 del 06/11/2012 e ss.mm.ii., già intestato alla Ditta LVS S.r.l., è stato volturato in favore della Ditta "ECOREK S.r.l." con sede legale in Palermo Piazza Stazione San Lorenzo n. 17 per la gestione dell'impianto sito in Campofelice di Roccella – Contrada Pistavecchia - S.S. 113 Km 206. Con il medesimo provvedimento l'art. 2 del Decreto n. 2123 del 06/11/2012 è stato integrato dal CER 200301 - rifiuti urbani non differenziati limitatamente al rifiuto indifferenziato residuale secco privo di frazione organica (FORSU), per le operazioni di recupero R3-R4-R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., da gestire nell'ambito della potenzialità massima annua già autorizzata e fermo restando il limite delle 10 tonn./giorno per le operazioni di recupero R3 e R4; sono state approvate le modifiche non sostanziali consistenti nella redistribuzione delle aree di stoccaggio e nell'introduzione, nell'impianto già autorizzato con Decreto n. 2123 del 06/11/2012 e ss.mm.ii., di nuovi impianti tecnologici;
- VISTO il D.D.G. n. 1902 del 29/11/2016, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono state approvate le modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta ECOREK S.r.l. con sede legale ed impianto in Contrada Pistavecchia SS 113 Km 206 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), consistenti nell'inserimento di nuove tipologie di rifiuti, nell'aumento della potenzialità massima annua di rifiuti in ingresso all'impianto e nella modifica del layout produttivo attraverso l'introduzione nell'impianto già autorizzato con l'Ordinanza Commissariale n. 790 del 05/08/2005 e ss.mm.ii. così come volturata con Decreto n. 1190 del 30 Luglio 2015 e ss.mm.ii., di nuovi impianti tecnologici costituiti da:
- Granulatore di rifiuti in plastica;
 - Tre separatori ottici che permetteranno rispettivamente la selezione per tipologia PET/PE e del PET per colore;
 - Due separatori ottici per il miglioramento qualitativo del LDPE (polietilene a bassa densità), per la selezione del LDPE e del PET/PE;
- VISTA la nota prot. 52495 del 13 Dicembre 2016 con la quale questo Ufficio ha approvato l'appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 1003402402 del 07/08/2015 stipulata a favore della Ditta ECOREK S.r.l. dalla HDI Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in via Abruzzi n. 10 – 00187 ROMA, con la quale viene aumentato l'importo garantito ad € 250.000/00 (euro duecentocinquantamila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, relativa al sito d'impianto autorizzato con Decreto n. 1902 del 29 Novembre 2016, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale

- VISTO il D.D.G. n. 235 del 05 Aprile 2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stata approvata la modifica non sostanziali al Decreto n. 2123 del 06/11/2012 intestato alla Ditta **ECOREK S.r.l.**, con sede legale ed impianto in C.da Pistavecchia SS 113 Km 206 - Campofelice di Roccella (Pa), consistente nell'aggiornamento del layout produttivo con l'inserimento di un ulteriore vaglio rotante, la modifica della posizione e della modalità di utilizzo di due selezionatori ottici e di alcune aree di stoccaggio già autorizzate e dei relativi sistemi di trasferimento, nonché la capacità massima di messa in riserva R13;
- VISTA la nota prot. 22158 del 31 Maggio 2018 con la quale questo Ufficio ha approvato l'appendice n. 2 del 19/04/2018 alla polizza fideiussoria n. 1003402402 del 07/08/2015 valida fino al 31/10/2023, stipulata con la HDI Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA, ad € 415.000,00 (Euro quattrocentoquindicimila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con i provvedimenti citati ultimo dei quali il D.D.G. n. 235 del 05 Aprile 2018;
- VISTA l'istanza prot. 1/19 CP del 02/01/2019 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 40 con la quale la Ditta **ECOREK S.r.l.** con sede legale ed impianto in Contrada Pistavecchia SS 113 Km 206 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), ...*considerata la necessità di migliorare la quantità dei rifiuti selezionati ed avviati a recupero al fine di massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai comuni e garantirne una maggiore capacità di stoccaggio e trattamento ai fini dell'avvio al recupero...*, chiede l'incremento della capacità di selezione annua da 40.000 tonn/anno a 60.000 tonn/anno, fermo restando il limite delle 10 tonn/giorno per le operazioni di recupero R3 e R4;
- CONSIDERATO che la richiesta di incremento della potenzialità annua è riferita alle attività di recupero R12 ed R13;
- VISTA l'istanza prot. 260/19 CP del 02/04/2019 acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 14372 con la quale la Ditta **ECOREK S.r.l.**, ...*considerato l'incremento della raccolta differenziata, in particolare degli imballaggi in plastica, raccolti dal CONAI per il tramite del Consorzio COREPLA; considerato la difficoltà di recepimento da parte degli impianti di tali rifiuti; considerata la necessità di migliorare la quantità di rifiuti selezionati ed avviati a recupero per massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai Comuni...*, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiede la modifica del layout produttivo con l'inserimento di un ulteriore separatore ottico e la modifica del numero e della posizione dei relativi sistemi di trasferimento, quali acceleratori, nastri trasportatori di collegamento e per il controllo di qualità del materiale;
- VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, costituita dai seguenti elaborati, parte integrante del presente provvedimento:
- Relazione descrittiva;
 - Planimetria stato di fatto;
 - Planimetria stato di progetto;
 - Nota COREPLA PRES/AC/415/19;
- CONSIDERATO che nella citata nota, il Consorzio COREPLA ha evidenziato*per il terzo anno consecutivo un significativo incremento della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica: nei primi 5 mesi del 2019, rispetto ai primi 5 mesi del 2018, l'incremento è pari al 66%.....Tale aumento deve essere supportato da un'adeguata capacità impiantistica;*
- CONSIDERATO che l'impianto in argomento, con l'introduzione della nuova tecnologia impiantistica, renderà più completa ... *la separazione degli imballaggi in plastica per tipologia di materia plastica dallo scarto...*



- VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che le procedure del protocollo di legalità per la Ditta Ecorek S.r.l. sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al D.D.G. n. 1902 del 29/11/2016;
- CONSIDERATO** che la Ditta Ecorek S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 23 Giugno 2019 a tutt'oggi ancora efficace in quanto rientrante nella procedura di "in aggiornamento" così come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 Agosto 2013;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato il 16/07/2019;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale, nel caso specifico, massimizzare i risultati della raccolta differenziata svolta dai Comuni;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 2123 del 06/11/2012 e ss.mm.ii., nei termini di cui alle istanze;



RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono approvate le modifiche non sostanziali di cui agli elaborati elencati in premessa, proposte dalla Ditta ECOREK S.r.l. con sede legale ed impianto in Contrada Pistavecchia SS 113 Km 206 nel Comune di Campofelice di Roccella (PA), consistenti nella modifica del layout produttivo con l'inserimento di un ulteriore separatore ottico e la modifica del numero e della posizione dei relativi sistemi di trasferimento, quali acceleratori, nastri trasportatori di collegamento e per il controllo di qualità del materiale.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il punto 2 di cui all'art. 4 del D.D.G. n. 210 del 28/02/2011, come modificato dall'art. 2 del Decreto n. 1002 del 13/06/2012, dall'art. 2 del Decreto n. 744 del 19 Maggio 2014, dall'art. 4 del D.D.G. n. 1902 del 29/11/2016 e dall'art. 2 del D.D.G. n. 235 del 05 Aprile 2018 è così modificato:

- "La capacità massima di messa in riserva R13 all'interno del capannone è di 12 tonn., mentre all'esterno è di 2.500 tonn.; le operazioni di recupero R3 non potranno eccedere la quantità di 10 tonn/giorno. La potenzialità max annua dell'impianto è di 60.000 tonn."

ART. 3

L'aumento della potenzialità annua autorizzata ai sensi dell'art. 2 del presente Decreto è subordinata all'approvazione delle integrazioni alle fidejussioni, già approvate con il provvedimento prot. 22158 del 31 Maggio 2018, adeguate agli indici ISTAT, che la Ditta dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

ART. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART.5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.6

La Società è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART.8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART.9

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART.10

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Campofelice di Roccella (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART.11

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta Ecocore S.r.l. e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.



Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Campofelice di Roccella (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 26 AGO 2019



II DIRIGENTE
Servizio 8 - Autorizzazioni
(Arch. Antonio Rotella)